

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



VISUAL RETAIL COMMUNICATION

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

## 1. CONDIZIONI GENERALI.

Le presenti condizioni generali disciplinano i contratti di compravendita e/o di appalto di prodotti e servizi - realizzati/forniti da Synco S.r.l. (di seguito anche più semplicemente "Synco", "venditore, appaltatore o azienda") – conclusi direttamente o tramite una propria rete vendita.

Le suddette condizioni generali integrano parte essenziale dei contratti stessi.

Esse valgono per ogni negozio stipulato da Synco, ad eccezione di deroghe approvate per iscritto dalle parti.

## 2. ORDINI E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI.

Gli ordini sono soggetti ad accettazione da parte di Synco.

L'accettazione comporta la conclusione del contratto di vendita e/o di appalto.

L'accettazione di Synco può avvenire mediante espressa dichiarazione oppure mediante inizio dell'esecuzione dell'ordine; esecuzione di cui il cliente sarà posto a conoscenza in un momento successivo.

Qualora il cliente comunichi a Synco – entro il termine perentorio di 48 ore dall'avvenuta ricezione dell'ordine - modifiche o variazioni dell'ordine stesso, esse diverranno parte integrante dell'ordine (che rimarrà salvo in ogni altra parte).

Le modifiche comunicate dal cliente non oltre il suddetto termine si intendono sin d'ora accettate, salvo espresso diniego/rifiuto da parte di Synco; sempre possibile.

Gli ordini con i quali si richiede la consegna urgente dei prodotti/servizi di Synco non potranno essere modificati in modo alcuno una volta trasmessi alla Synco.

Il venditore comunica, sin d'ora, che il minimo d'ordine accettabile da Synco, salvi accordi specifici di carattere eccezionale, dovrà avere un corrispettivo imponibile non inferiore ad € 150,00 per la clientela da rifornire sul territorio italiano e non inferiore ad € 500,00 per la clientela da rifornire in territorio estero.

Nei casi eccezionali in cui Synco acquisisse ordini di valore inferiore, essa indicherà un contributo spese di gestione da statuire in relazione al singolo concreto caso.

Qualora l'ordinante non accettasse tale contributo il "venditore" dichiara, sin d'ora, che l'ordine non sarà accettato.

## 3. QUALIFICAZIONE GIURIDICA E TIPOLOGIA DEI CONTRATTI.

### • 3.1. CONTRATTI DI VENDITA DI "PRODOTTO STANDARD" E "PRODOTTO STANDARD MODIFICATO" (VENDITA DI COSA FUTURA).

Synco specifica che gli accordi, di cui le presenti regole costituiscono condizioni generali, integrano contratti di vendita di cosa futura (ndr. beni materialmente non esistenti al momento di conclusione del contratto e da produrre), disciplinati dall'art. 1472 c.c., qualora essi abbiano ad oggetto l'acquisto di manufatti - presenti a catalogo - normalmente prodotti e venduti da Synco.

Tali beni, realizzati in via ordinaria ed in serie, sono definiti prodotti "**standard**".

Integrano contratti di vendita di cosa futura, altresì, gli accordi aventi ad oggetto l'acquisto di manufatti realizzati da Synco mediante modifiche, ai prodotti "standard", marginali e secondarie, apportate per la soddisfazione di specifiche esigenze del cliente; senza che tali interventi modificativi, sui prodotti normalmente realizzati, comportino l'impiego di nuovi mezzi di produzione rispetto a quelli impiegati per la produzione in serie.

Tali beni, prodotti in via ordinaria ed in serie benché recanti modifiche rispetto ai manufatti "standard", sono definiti prodotti "**standard modificati**".

I beni che l'azienda trasferisce al cliente in ragione del contratto di vendita, in ogni caso, vengono prodotti da Synco su specifico ordine dell'acquirente.

Caratteristica peculiare dell'azienda ed elemento distintivo della stessa, d'altra parte, è la sua capacità produttiva; garantita mediante la disponibilità di strutture immobili e mobili destinate alla produzione - presso i di lei locali - dei beni che essa commercializza.

**L'acquisto da parte del cliente, pertanto, della proprietà dei beni da quest'ultimo ordinati avverrà nel momento in cui gli stessi beni verranno ad esistenza; ossia nel momento in cui terminerà il processo di produzione Synco.**

**Il rischio del perimento e/o deterioramento dei beni, dunque, si trasferirà all'acquirente esattamente nel momento in cui detti beni verranno ad esistenza, a prescindere dal momento della consegna al cliente.**

I beni prodotti saranno spediti, o ritirati dal cliente presso lo stabilimento Synco, secondo gli specifici accordi raggiunti dalle parti e formalizzati nel singolo contratto.

Qualora i beni non vengano ritirati dal cliente presso lo stabilimento Synco, essi verranno spediti. In tal caso viaggeranno a rischio, pericolo e costo del cliente stesso.

Qualora il cliente formuli espressa richiesta affinché l'azienda trattenga la merce prodotta presso lo stabilimento oltre la data di consegna prevista negozialmente, Synco tratterà i beni presso le sue strutture e provvederà comunque alla fatturazione del corrispettivo. La fatturazione varrà richiesta espressa di pagamento nel rispetto delle condizioni negoziali previste nel contratto.

La permanenza dei beni presso gli spazi Synco non integrerà in modo alcuno contratto di deposito ex art. 1766 c.c.

Si precisa che la mancata manifestazione – da parte del cliente - della disponibilità a ricevere la merce, secondo le previsioni contrattuali specifiche di cui sopra, equivarrà ad assunzione dell'obbligo di corrispondere all'azienda l'importo di €10,00 giornalieri a collo ed €12,00 a bancale, a titolo di occupazione del suolo di proprietà del venditore.

### • 3.2. CONTRATTI DI APPALTO D'OPERA AVENTI AD OGGETTO LA FORNITURA DI PRODOTTI "SPECIALI".

Synco specifica che gli accordi, di cui le presenti regole costituiscono condizioni generali, integrano contratti di appalto, disciplinati dagli artt. 1655 e segg. c.c., qualora detti accordi abbiano ad oggetto la fornitura di prodotti non presenti a catalogo quali prodotti finiti. Beni, comunque, realizzati da Synco ("appaltatore") grazie ad uno specifico studio, a carattere progettuale, finalizzato al disegno, alla ingegnerizzazione, alla realizzazione ed al collaudo dei manufatti richiesti dal cliente per la soddisfazione di esigenze specifiche di quest'ultimo.

Tali prodotti sono definiti "speciali".

La proprietà intellettuale di tali beni è di Synco, salvo diversi specifici accordi fra le parti.

Il committente autorizza sin d'ora Synco, conformemente all'art. 1659 c.c., ad apportare variazioni alle modalità costruttive del prodotto speciale, convenute nel contratto, od alla natura dello stesso prodotto qualora esse si rendano necessarie per soddisfare le esigenze del cliente committente.

Le parti stabiliscono espressamente che Synco ha diritto - per le variazioni o per le aggiunte - ad un compenso ulteriore, rispetto a quello statuito in seno al contratto, da concordare di volta in volta con il committente.

Le parti, inoltre, escludono il diritto del committente di apportare unilateralmente variazioni al progetto.

Si prevede esplicitamente che il committente – che abbia ricevuto e preso in consegna il prodotto speciale / i prodotti speciali senza avere formulato riserve nel documento di trasporto – abbia accettato l'opera/il prodotto ex art. 1665, 4° comma, c.c., anche qualora non abbia svolto la verifica o il collaudo.

Per tale ragione, dal momento della ricezione della merce senza riserva da parte del committente, Synco sarà liberata dalla responsabilità per i difetti apparenti dei prodotti speciali, dal rischio e dalla responsabilità per eventuali danni prodotti dai beni e maturerà il diritto alla percezione del saldo corrispettivo.

Qualora i beni non vengano ritirati dal cliente presso lo stabilimento Synco, essi verranno spediti. In tal caso viaggeranno a rischio, pericolo e costo del cliente stesso.

### • 3.3. CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI AVENTI AD OGGETTO IL MONTAGGIO E/O LA POSA DEI PRODOTTI SYNCO.

Synco specifica che gli accordi, di cui le presenti regole costituiscono condizioni generali, integrano contratti di appalto, disciplinati dagli artt. 1655 e segg. c.c., qualora detti accordi abbiano ad oggetto i servizi di montaggio e posa – presso i punti vendita dei clienti, le gallerie commerciali ed i relativi parcheggi - dei prodotti Synco già venduti ai destinatari del servizio.

Il committente autorizza sin d'ora il subappalto del servizio, o di parte del servizio, di montaggio e posa dei prodotti Synco.

Il committente autorizza sin d'ora Synco, conformemente all'art. 1659 c.c., ad apportare variazioni alle modalità realizzative del servizio, convenute nel contratto, od alla natura del servizio stesso qualora esse si rendano necessarie per soddisfare le esigenze del cliente committente.

Le parti stabiliscono espressamente che Synco ha diritto - per le variazioni o per le aggiunte al servizio - ad un compenso ulteriore, rispetto a quello statuito in seno al contratto, da concordare di volta in volta con il committente.

Le parti, inoltre, escludono il diritto del cliente di apportare variazioni all'appalto in assenza di specifici contraddittorio ed accordo con Synco.

Si prevede esplicitamente che il cliente/committente – che abbia ricevuto il servizio senza formulare riserve nel documento attestante il termine dei lavori – abbia accettato il servizio ex art. 1665, 4° comma, c.c., anche qualora egli non abbia svolto la verifica o il collaudo.

## 4. ESECUZIONE DEL CONTRATTO, TEMPI E TERMINI DI CONSEGNA.

Le parti si impegnano ad eseguire il contratto (adempiere agli obblighi nascenti dall'accordo) secondo diligenza, correttezza e buona fede di cui ai disposti degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.

Synco rispetterà condizioni di esecuzione della prestazione (produzione e consegna) sancite nel contratto concluso fra le parti (ordine accettato).

Quanto ai termini di consegna dei beni e di realizzazione dei servizi – indicati in seno al singolo contratto - essi debbono intendersi sempre indicativi, non impegnativi né essenziali.

Il mancato rispetto di detti termini – qualunque ne sia la causa – non consentirà al cliente di avanzare pretese o formulare domande di accertamento dell'adempimento/inadempimento, domande di risoluzione del contratto o di risarcimento del danno.

Il cliente, dal canto suo, rispetterà condizioni, modalità e termini di pagamento previsti nelle presenti condizioni generali e nel singolo contratto (ordine accettato).

In ipotesi di ritardo nel pagamento il venditore avrà diritto ad ottenere dal debitore il capitale, previsto a titolo di corrispettivo e fatturato, aumentato degli interessi di mora, al tasso BCE, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 231 del 2002 e successive modifiche.

E' salvo, ovviamente, il disposto di cui all'art. 3 del D.lgs. 231 del 2002.

Il cliente/committente, inoltre, adotterà ogni provvedimento e terrà ogni condotta necessari affinché Synco possa espletare l'attività oggetto del servizio nel rispetto degli obblighi negoziali assunti e delle disposizioni di legge.

Entrambe le parti si impegnano ad osservare, ognuna per i doveri di legge su di essa gravanti, la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### • 4.1. ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO.

In ipotesi di ritardo nel pagamento – da parte dell'ordinante - relativo a beni prodotti ma non consegnati (per esigenze manifestate dal cliente o per l'indisponibilità di quest'ultimo a ritirare la merce), Synco potrà liberamente esercitare l'eccezione di inadempimento rispetto alla consegna della merce ex art. 1460 c.c.

In ipotesi, invece, di ordine (accettato) prevedente la produzione e la consegna dilazionata dei beni, a scadenze predeterminate nel tempo, il venditore potrà liberamente esercitare l'eccezione di inadempimento rispetto alla produzione ed alla consegna di beni, prevista per una determinata scadenza, qualora Synco non abbia ricevuto il pagamento della merce prodotta e consegnata in ragione di una scadenza precedente.

**In ipotesi, ancora, di ordine (accettato) prevedente la produzione e la consegna di beni entro una data determinata, Synco potrà sollevare l'eccezione d'inadempimento - sia relativamente alla produzione sia relativamente alla consegna entro la suddetta data - qualora l'ordinante non abbia provveduto al pagamento integrale di ordini precedenti, in ragione dei quali Synco abbia effettuato la produzione e la consegna o anche solo la produzione.**

Il cliente, a fronte di tale sollevata eccezione d'inadempimento ad opera di Synco, non potrà a sua volta sollevare l'eccezione di inadempimento rispetto al pagamento dei beni prodotti in ragione dell'ultimo contratto stipulato.

Nella medesima ipotesi di ritardo nel pagamento relativo a beni prodotti e già consegnati, o anche solo prodotti, inoltre, Synco si riserva il diritto di non accettare ordini successivi - ricevuti dal debitore – sino al momento in cui quest'ultimo non provveda al pagamento dei precedenti.

#### • 4.2. DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE.

Il venditore si riserva il diritto di compensare qualsiasi credito dell'acquirente – maturato nei suoi confronti – con qualsiasi credito del venditore maturato nei confronti dello stesso acquirente.

I crediti reciprocamente vantati dovranno essere entrambi certi, liquidi ed esigibili ex art. 1243 c.c.

## 5. CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE.

Le parti riconoscono che non sia in alcun modo addebitabile a Synco l'inadempimento agli obblighi negoziali su di essa gravanti, qualora la disattenzione degli stessi sia dovuta ad ipotesi di caso fortuito o forza maggiore.

Tali eventualità sono integrate da eventi inevitabili ed imprevedibili, non imputabili a negligenza dell'obligato e non prevenibili dallo stesso (art. 1218 c.c.)

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano, quali ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, i seguenti eventi: scioperi, incendi, alluvioni, guasti alle linee di produzione dipendenti da elementi o fattori esterni alla Synco (interruzioni di energia elettrica, sbalzi di tensione, ecc.), carenza di materie prime ed ogni altra ipotesi ed evento riferibili ad elementi o soggetti terzi che impediscano il regolare andamento delle attività produttive o di servizio.

E', per l'effetto, diritto della Synco ridurre, sospendere, differire, posporre o non erogare del tutto la prestazione oggetto del contratto, senza che controparte possa pretendere indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

## **6. PROPRIETA' INTELLETTUALE.**

Tutti i disegni, gli elaborati, i grafici, le foto di prodotto, le schede tecniche, le certificazioni di prodotto, scritti ed immagini a catalogo ed ogni altro contenuto di elaborazione concettuale e materiale ideato e realizzato da Synco sono oggetto del diritto di proprietà intellettuale di Synco e del diritto d'autore della stessa in materia di proprietà industriale e commerciale.

Ne è categoricamente precluso ogni utilizzo da parte del cliente acquirente/committente, come a terzi, per qualsivoglia ragione, motivo o titolo; salva la facoltà di Synco di autorizzarne debitamente e per iscritto l'impiego per le finalità espressamente indicate nell'autorizzazione stessa.

## **7. GARANZIA PER VIZI E DIFETTI.**

Conformemente al disposto di cui all'art. 1490, 2° comma, c.c. le parti stabiliscono che nell'ipotesi in cui il cliente lamenti la presenza di vizi o difetti afferenti i beni/prodotti venduti da Synco - in esecuzione dei contratti di cui al punto 3.1. delle presenti condizioni generali di contratto – l'acquirente potrà chiedere al venditore – qualora sia certa o sia stata accertata la ricorrenza di tali vizi o difetti – esclusivamente la riparazione e/o la sostituzione del bene/prodotto.

Non potrà mai chiedere, invece, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo convenuto negoziabilmente.

Si esclude espressamente la responsabilità del venditore per vizi o difetti dei beni/prodotti venduti allorché i presunti vizi e difetti siano la conseguenza dell'uso improprio dei beni venduti.

In particolare allorché i beni siano stati utilizzati per finalità differenti rispetto a quelle cui sono espressamente destinati o siano stati utilizzati in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal venditore o qualora siano stati impiegati, montati, posati in spregio alle regole dell'arte.

In ossequio all'art. 1495 c.c. ed al previsto diritto dei contraenti di modificare negoziabilmente il termine sancito ex lege per la denuncia dei vizi, inoltre, le parti sanciscono che il termine di otto giorni per la denuncia dei vizi decorre dalla consegna del bene/prodotto al cliente/acquirente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma, c.c. è espressamente esclusa per Synco l'imputazione di qualsivoglia responsabilità relative, connesse, conseguenti e/o comunque anche solo riconducibili ad eventuali danni causati dai vizi e difetti dei beni/prodotti venduti.

Tutte le pattuizioni contenute nel presente paragrafo si applicano anche al tema dei vizi e difetti relativi ai contratti di appalto di cui ai paragrafi 3.2. e 3.3. delle presenti condizioni generali di contratto.

## **8. FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA.**

Per ogni e qualsivoglia controversia relativa alla interpretazione, all'adempimento/inadempimento ed all'esecuzione delle presenti condizioni generali di contratto e del contenuto dei singoli contratti stipulati fra la Synco ed il cliente/acquirente/committente sarà competente in via esclusiva il Foro giurisdizionale di Varese.

Malnate li, 04 Maggio 2017.

**SYNCO S.R.L.**  
Via G. Pastore. 30  
21046 Gurone di Malnate (VA)  
ITALY  
T +39 0332 42 07 11  
F +39 0332 42 52 47  
sales@syncospa.com  
www.synco.it



**VISUAL RETAIL COMMUNICATION**